



2025/752

22.4.2025

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/752 DELLA COMMISSIONE**

**del 16 aprile 2025**

**relativo al rinnovo dell'autorizzazione della L-tirosina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) La L-tirosina è stata autorizzata per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
- (3) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione della L-tirosina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (4) Nel parere del 4 giugno 2024 <sup>(3)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l'uso dell'additivo per mangimi nell'alimentazione animale continua a essere sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l'ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori, l'Autorità ha ritenuto che la L-tirosina non fosse un irritante per la pelle o per gli occhi, ma non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che la L-tirosina sia un sensibilizzante cutaneo. È probabile che le persone che manipolano l'additivo vi siano esposte per inalazione. L'Autorità non ha ritenuto necessario valutare l'efficacia della L-tirosina in quanto la domanda di rinnovo dell'autorizzazione non comprende una proposta di modifica o integrazione delle condizioni dell'autorizzazione iniziale. Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto ancora valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi della L-tirosina come additivo per mangimi. In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione <sup>(4)</sup>, non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la L-tirosina soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo. Tali misure di protezione lasciano impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo all'autorizzazione della L-tirosina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 34 del 5.2.2014, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2014/101/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/101/oj)).

<sup>(3)</sup> *EFSA Journal* 2024, 22(7), e8845.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione della L-tirosina come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Rinnovo dell'autorizzazione**

L'autorizzazione della sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

*Articolo 2*

**Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014 è abrogato.

*Articolo 3*

**Misure transitorie**

1. L'additivo per mangimi L-tirosina, quale autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 12 novembre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 12 maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo per mangimi specificato al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 12 maggio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 12 maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo per mangimi specificato al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 12 maggio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 12 maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

*Articolo 4*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
<b>Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi</b>								
3c401	L-tirosina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Polvere con un tenore minimo di L-tirosina del 95 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>L-tirosina prodotta per idrolisi di cheratina derivante da piume di pollame</p> <p>Numero CAS: 60-18-4</p> <p>Formula chimica: C<sub>9</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>3</sub></p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i></p> <p>Per l'identificazione della L-tirosina nell'additivo per mangimi:</p> <p>— potere rotatorio specifico — Farmacopea europea, monografia 1161</p> <p>Per la determinazione della tirosina nell'additivo per mangimi:</p> <p>— titrimetria — Farmacopea europea, monografia 1161</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</li> <li>Le istruzioni d'uso devono contenere una raccomandazione circa il tenore massimo di L-tirosina per gli animali da produzione alimentare (5 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %) e per gli animali non da produzione alimentare (15 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %).</li> <li>Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante</li> </ol>	12 maggio 2035

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

**Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi**

		Per la determinazione della tirosina nelle premiscele e nei mangimi composti: — cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione <sup>(2)</sup>					tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

<sup>(1)</sup> Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_it](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj>).